

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE**N° 11/2018 DEL 15 GIUGNO 2018****MODELLO REDDITI 2018 E 730: LE NUOVE SCADENZE**

Con Il Decreto Legge 139/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 era stato stabilito, già dal 2017, lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno (quest'anno 2 luglio perché il 30 giugno cade di sabato) della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi.

Di conseguenza, per il 2018, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al 20 agosto (30 giorni dal 2 luglio + proroga estiva).

Le nuove scadenze fiscali, valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone che le società di capitali.

Ha subito una modifica anche il termine per l'invio del Modello 730.

La scadenza 730 2018 è fissata al 23 luglio 2018 per il modello inviato da solo dal contribuente (Modello 730 precompilato) o tramite l'assistenza fiscale del sostituto d'imposta o di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato.

Per chi consegna il modello 730 al sostituto d'imposta il termine è fissato al 9 luglio (il 7 cade di sabato).

Il pagamento non va effettuato se l'importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti (termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Dichiarazione	Termine versamento unica soluzione o prima rata**	
	senza maggiorazione	con maggiorazione dello 0,40%
Redditi PF 2018 e Redditi SP 2018	02.07.2018	20.08.2018
Redditi SC 2018	entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	entro i 30 giorni successivi
Irap 2018	02.07.2018	20.08.2018

**I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l'aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Per i contribuenti che pagheranno con maggiorazione dello 0,40%, in considerazione dello slittamento al 20 agosto della scadenza della prima rata, il termine di pagamento delle prime due rate coinciderà.

SCADENZE IMU/TASI

Il 18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI.

Quest'anno non sono previste novità rispetto al 2017.

Il versamento dell'IMU e della TASI può avvenire alternativamente, mediante il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale.

Si ricorda che la TASI, così come l'IMU, non è dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle cd. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

DICHIARAZIONE IMU/TASI ENTRO IL 2 LUGLIO 2018

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; quest'anno il 30 giugno cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al 2 luglio.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CAMERALI 2018

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).

IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER NEO RESIDENTI

Con la Risoluzione n. 44/E dell'11 giugno 2018 l'Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo "NRPP", denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR", per consentire alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il suddetto codice tributo dovrà essere indicato nel modello "F24 ELIDE", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO":
 - o nel campo "tipo", la lettera "R";
 - o nel campo "codice", il codice tributo "NRPP";
 - o nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Gli altri campi del modello "F24 ELIDE" non devono essere valorizzati.

Il regime agevolativo prevede la possibilità, su opzione, di versare un'imposta sostitutiva IRPEF nella misura forfettaria di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione; l'importo è ridotto a 25.000 euro per ogni familiare del contribuente, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa anche a loro.

Si ricorda che per accedere al regime agevolativo occorre esercitare un'opzione in dichiarazione dei redditi.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione e i loro familiari dovranno provvedere in autonomia al versamento dell'imposta sostitutiva.

IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA ENTRATE SULLE DELEGHE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 117689 pubblicato il 13 giugno 2018, ha reso noto le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica.

Ciascun contribuente potrà delegare uno o più intermediari a:

- Consultare e acquisire le fatture elettroniche o i loro duplicati informatici
- Registrare l'indirizzo telematico per la ricezione delle e-fatture
- Generare il Qr-code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l'indirizzo telematico del contribuente.

Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture permetterà di ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute, le comunicazioni dei prospetti delle liquidazioni periodiche IBA, i dati delle fatture emesse e ricevute, consultare gli elementi di riscontro tra i dati IVA e i dati fattura, indicare al Sdl l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale.

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall'operatore Iva sia attraverso l'utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata. La durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni.

DEFINIZIONE AGEVOLATA: COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ENTRO IL 15 GIUGNO

Tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla definizione agevolata 2000/2017 riceveranno, a seguito delle analisi delle istanze ricevute da parte dell'Agenzia entrate – Riscossione, una comunicazione con l'esito di accoglimento o l'eventuale rigetto dell'adesione.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l'importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono "rottamabile" il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

LA PROCEDURA PER REGOLARIZZARE LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO PER EX FRONTALIERI O EX AIRE

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa pubblicato il 1° giugno 2018, ha reso noto che è pronto il modello destinato a lavoratori ex frontalieri o a quelli precedentemente residenti all'estero ed iscritti all'AIRE per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale del quadro R e dei dichiarativi connessi alle attività e somme detenute all'estero.

Possono accedere alla procedura solo i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa come frontalieri.

Rientrano nella procedura di regolarizzazione le attività finanziarie e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017, solo se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all'estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa.

L'Agenzia Entrate con la circolare 12/E del 13 giugno 2018 ha chiarito che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Nessun ostacolo, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973).

Le domande di regolarizzazione possono essere inviate fino al 31 luglio 2018, esclusivamente per via telematica e direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero", che nei prossimi giorni sarà reso disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si dovrà provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in questo caso, la prima rata va pagata entro il 30 settembre 2018 e le successive, entro il 31 ottobre e il 30 novembre, dovranno essere maggiorate degli interessi legali. Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.

LA TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la risposta all'Interpello 956-39/2018 da Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia entrate ha portato importanti chiarimenti per quanto riguarda la tassazione delle operazioni in criptovalute e l'indicazione del loro possesso nel quadro RW.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le plusvalenze derivanti da cessione/conversione di cripto valuta sono tassabili se si è in presenza di:

- un'operazione di cessione a termine
- un'operazione di cessione a pronti e una giacenza media delle criptovalute possedute superiore ad euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta. Il tasso di cambio euro/moneta virtuale da utilizzare per calcolare questa giacenza è quella del 1° gennaio del periodo d'imposta nel quale è avvenuta la vendita e rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove il contribuente effettua la maggior parte delle operazioni.

Di fatto la vendita di criptovalute viene assimilata ad una cessione di valuta estera e quindi genera un reddito diverso soggetto ad imposta sostitutiva del 26 %.

Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali e le disposizioni in materia di antiriciclaggio, la Direzione Regionale sostiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW.

Infine, il documento precisa che le valute virtuali non sono seggette all'IVAFE, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura "bancaria" (circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2012, n. 28/E).

LE NOVITÀ DEL DECRETO ATTUATIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ

È di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il regolamento applicativo del credito d'imposta pubblicità.

Il credito d'imposta, introdotto dalla Manovra correttiva (L. 50/2017), permette ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un valore complessivo superiore almeno all'1% di quelli realizzati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, di ottenere un incentivo fiscale.

Il regolamento attuativo è stato firmato ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per il 2018, i soggetti interessati potranno presentare domanda di ammissione al credito tra il 60° ed il 90° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto, per via telematica sul sito dell'Agenzia entrate.

Per "stessi mezzi di informazione" si dovranno intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo.

Qualora gli investimenti siano effettuati su diversi canali informativi, l'incremento deve essere verificato e calcolato in maniera distinta, considerando i rispettivi incrementi percentuali. Non è tuttavia possibile accedere al credito d'imposta per l'incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se è diminuito l'investimento sul canale radio televisivo.

Il valore del credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. In attesa di ricevere il via libera dalla Commissione europea, anche a micro, piccole e medie imprese e start up innovative il credito sarà riconosciuto provvisoriamente nella misura del 75%.

Sono ammissibili gli investimenti in acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali, locali, anche online, nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È possibile godere dell'agevolazione anche per gli investimenti incrementali effettuati nel periodo 24 giugno – 31 dicembre 2017, esclusivamente per la pubblicità pubblica sulla stampa, anche online.

Non sono, invece, agevolabili le spese sostenute per televendite, servizi di pronostici giochi, scommesse, servizi di messaggia vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Il sostenimento delle spese deve essere attestato da soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da revisori legali.

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite il modello F24.

Per ottenere il credito i soggetti devono presentare istanza telematica, in una "finestra telematica", tramite una piattaforma del sito dell'Agenzia entrate e con un determinato modello.

È possibile ottenere informazioni e chiarimenti inviando un'e-mail al Dipartimento all'indirizzo segreteriaicapodie@governo.it

N° 11/2018 DEL 15 GIUGNO 2018

FINE DEL PERIODO SPERIMENTALE DEL TFR IN BUSTA PAGA

[Legge n. 190/2014, art. 1, comma 26](#)

Salvo proroghe dell'ultimo momento, si concluderà il 30 giugno 2018 il periodo sperimentale di applicazione della Qu.I.R. Si tratta della possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di percepire mensilmente il TFR maturando in busta paga, assoggettandolo a tassazione ordinaria. Conseguentemente, dal prossimo mese di luglio troverà nuovamente applicazione la disciplina ordinaria che riconosce ai lavoratori dipendenti la facoltà di richiedere anticipazioni del TFR solo in specifici casi e a determinate condizioni, assoggettando il relativo importo a tassazione separata.

Fino a giugno 2018 è prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere l'erogazione mensile del maturando trattamento di fine rapporto, ordinariamente accantonata e liquidata all'atto della cessazione del rapporto. Le regole di maturazione del trattamento, invece, non sono mai cambiate e restano disciplinate dall'art. 2120 del Codice Civile.

Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 6 mesi, sono stati posti nella condizione di poter scegliere di ricevere mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo corrispondente. Una volta manifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, essa restava vincolante fino al 30 giugno 2018. Per l'intero periodo di applicazione sperimentale, la Qu.I.R. ha fatto cumulo con gli altri redditi conseguiti dal lavoratore, incidendo così non soltanto sulla base di calcolo delle detrazioni fiscali, ma anche sul computo degli assegni per il nucleo familiare spettanti al lavoratore.

Il legislatore ha comunque escluso da questa possibilità:

- i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici;
- i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- i lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.

TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI

[Legge 27 dicembre 2017 n. 205](#)

Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:

- sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €;
- sul piano probatorio ribalta la presunzione inversa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'ambito di applicazione è definito dal comma 912, che lo individua in riferimento a:

- rapporti di lavoro subordinato;
- collaborazioni coordinate e continuative;

- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.

L'applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista "indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto". Pertanto, rientrano nell'applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, a titolo esemplificativo, i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.

Quanto ai "contratti di collaborazione coordinata e continuativa", il riferimento non può che essere circoscritto ai contratti d'opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall'articolo 409 c.p.c., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 22 marzo 2017, n. 81. Ricordiamo che sono tali quelli che "si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".

Sono esclusi dal predetto obbligo, così come specificato dal comma 913 dell'art.1 della Legge n. 205/2017, i rapporti di lavoro:

- instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
- domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Devono inoltre ritenersi esclusi, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli richiamati al comma 912 dell'art.1 della Legge n. 205/2017, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

L'obbligo riguarda i soggetti individuati che "corrispondono ai lavoratori la retribuzione".

I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Sul piano operativo il datore di lavoro verosimilmente terrà conto delle scelte che faranno i lavoratori.

In ogni caso, in mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell'obbligo di legge, il datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste.

L'obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all'attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma.

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.*

Studio Bergamini Associati